



PROFILI CRITICI DEI CONFERIMENTI IN SRL

Prof. Avv. Giuseppe FAUCEGLIA

Diretta 23 marzo 2009

TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E C.D. COMPONENTE PERSONALISTICA



**Il capitale sociale nel sistema della società a
responsabilità limitata:**

- Formazione
- Conservazione
- Tutela

**La funzione di garanzia nell'interesse dei terzi:
lo stato dell'arte**



**Ampliamento delle cc.dd. entità conferibili nella
disciplina delle società per azioni:**

- strumenti finanziari partecipativi
- possibilità di ripartire le azioni in misura non proporzionale al valore dei conferimenti



**Società a responsabilità limitata ed apporto
“personale” dei soci:**

verso la personalizzazione degli apporti e le istanze di tutela dei terzi

TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E C.D. COMPONENTE PERSONALISTICA

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Ai sensi dell'art. 2464, comma 4°, c.c. il versamento del 25% dei conferimenti in denaro può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Facoltà del socio di sostituire in ogni momento la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

ART. 2464 C.C.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Principio di carattere generale:

“possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica” (comma 2°)

Conferimenti d'opera e di servizi



Principio specifico:

“Il conferimento può anche avvenire mediante la presentazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con la quale vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società” (comma 6°).



Possibilità di determinare convenzionalmente l'ammontare delle partecipazioni in misura non proporzionale al valore dei rispettivi conferimenti, nel rispetto, in ogni caso, della regola imposta dall'art. 2464, comma 1°, c.c., a mente del quale “il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale” (art. 2468, comma 2°, c.c.).



Individuazione dell'oggetto del conferimento d'opera o di servizi:

- a) nel valore attribuito alla prestazione lavorativa del socio;
- b) nella garanzia bancaria o assicurativa che deve assistere l'impegno del socio nei confronti della società;
- c) nel *facere* promesso dal socio.



- La prestazione d'opera del servizio promesso non esaurisce gli obblighi del socio nei confronti della società
- Piena imputabilità a capitale del valore attribuito alle prestazioni lavorative del socio
- Progressivo ammortamento della posta dell'attivo nella quale esso venga iscritto ("crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti")

OGGETTO DEL CONFERIMENTO



- Esiste l'obbligo di sottoporre la prestazione lavorativa del socio alla stima di un esperto nominato ai sensi dell'art. 2465 c.c.?
- Si applica la regola che impone l'integrale liberazione dei conferimenti in natura all'atto di sottoscrizione delle relative quote (art. 2464, comma 5°, c.c.)?